

Tassabili i proventi da illecito non concretamente incassati distribuiti ai complici

*Corte Suprema di Cassazione - Sezione I Civile - Sentenza (CAS) n. 11301
del 10 novembre 1998*

Presidente: Sensale, Relatore: Cicala

CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Ricorso per cassazione - Motivazione nel merito della sentenza impugnata - Insufficienza e contraddittorietà della motivazione ai sensi del punto 5) del primo comma dell'art. 360 CPC - Difetto assoluto di motivazione punto 3 dell'art. 360 CPC - Conseguenze - Cassazione della decisione

CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Avviso di accertamento sulla base dei documenti e dei dati acquisiti in sede penale - Processo penale - Giudizio civile e penale (rapporto) - Rilevanza nel contenzioso tributario - Patteggiamento - Art. 444 CPP - Proventi illeciti derivanti da reato (appropriazione indebita) - Tassabilità - Art. 14, comma 4 della L 24/12/1993, n. 537

IMPOSTE SUI REDDITI - Tassazione dei proventi illeciti derivanti da reato - La distribuzione dei proventi ai complici costituisce un utilizzo del profitto che va comunque tassato

La Corte Suprema di Cassazione, Sez. I civile, composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio Sensale (Presidente), Dott. Mario Cicala (Relatore/Consigliere), Dott. Enrico Papa, Dott. Salvatore Di Palma, Dott. Sergio Di Amato (Consiglieri) ha pronunciato la seguente

Sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero delle Finanze, in persona del Ministro *pro tempore*, e per quanto possa occorrere l'Ufficio Distrettuale delle II.DD. di ---, in persona del Direttore *pro tempore*, domiciliati in --- presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende *ope legis*;

(ricorrenti)

contro

L.G.;

(intimato)

e sul 2° ricorso n. --- proposto da: L.G., elettivamente domiciliato in ---, presso l'avvocato G.G., che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato R.F., giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

(controricorrente e ricorrente incidentale)

contro

Ministero delle Finanze, Ufficio Distrettuale delle II.DD. di ---;

(intimati)

avverso la decisione n. 59/96 della Commissione Tributaria Regionale di Ancona, depositata l'11/11/96;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'01/07/98 dal Consigliere Dott. Mario Cicala;

udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato G., che ha chiesto il rigetto del ricorso principale; l'accoglimento del ricorso incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Nardi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale con l'assorbimento dell'incidentale.

Svolgimento del processo

La Amministrazione finanziaria ricorre deducendo un unico motivo articolato in quattro punti avverso la sentenza n. 59/4/96 dell'11 novembre 1996 con cui la Commissione Tributaria Regionale delle Marche, accogliendo il gravame del sig. G.L., ha annullato l'accertamento per omessa dichiarazione di redditi di oltre 2 miliardi emesso dall'Ufficio Imposte Dirette di Macerata. Resiste il sig. L. con controricorso e ricorso incidentale con cui contesta la compensazione delle spese.

Il sig. L., direttore di una agenzia della C. di ----, venne coinvolto in un processo penale per peculato, in danno della predetta banca, conclusosi a causa della "derubricazione" in appropriazione indebita con una pronuncia di estinzione per prescrizione. E la Amministrazione emise l'avviso di accertamento sulla base dei documenti e dei dati acquisiti in sede penale. Questa documentazione fu ritenuta sufficiente dalla Commissione di primo grado, ma il giudice d'appello, dopo aver ribadito la propria adesione alla tesi della tassabilità dei proventi da fatto illecito, ed aver dichiarato inammissibile l'eccezione di nullità per carenza di motivazione dell'avviso di accertamento, ha soggiunto: "questa Commissione non condivide la conclusione dei primi giudici, per quanto riguarda la valutazione della sussistenza del presupposto oggettivo d'imposta; infatti, nel corso delle indagini sin dalla perizia tecnica dalla quale hanno poi tratto spunto di rilievi della Guardia di Finanza, non sono mai emerse prove certe tali che si possa affermare che il L. abbia intascato totalmente od in parte le somme per le quali è stato imputato di appropriazione indebita". Ed ha soggiunto "la estrema plausibilità del fatto ipotizzata dagli inquirenti non può, a parere di questo Collegio, costituire di per sé presunzione grave, precisa e concordante tale da legittimare l'accertamento operato".

Motivi della decisione

La Corte constata che il giudice d'appello ha dichiarato inammissibile l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento sollevata dal contribuente; ha però ritenuto la pretesa fiscale infondata nel merito.

Non debbono quindi essere esaminate le argomentazioni con cui la Amministrazione - per tuziorismo - sostiene la validità dell'avviso in questione ed invece debbono essere esaminate le censure rivolte avverso la moti-

vazione nel merito della sentenza impugnata. Ed in effetti essa appare viziata per "insufficiente e contraddittoria motivazione" ai sensi del punto 5) del primo comma dell'art. 360 c.p.c., se non per difetto assoluto di motivazione (punto 3 del citato art. 360).

Il giudice d'appello ha infatti disatteso le conclusioni del giudice di primo grado con affermazioni del tutto apodittiche, tali da integrare una vera e propria motivazione apparente, priva cioè di qualsiasi riferimento alla vicenda storica sottoposta a valutazione.

La Commissione Regionale ammette che "il fatto ipotizzato dagli inquirenti" è di "estrema plausibilità" e dunque da' atto che sussistono elementi da cui emergerebbe la fondatezza della pretesa tributaria; soggiunge poi che però "non sono mai emerse prove certe tali che si possa affermare che il L. abbia intascato totalmente od in parte le somme per le quali è stato imputato".

Ma non viene esposto né quali siano gli elementi indiziari (solo accennati nella parte narrativa) a carico del sig. L., né quali considerazioni inducano ad escludere che simili elementi raggiungano la consistenza richiesta dalla legge tributaria, che indubbiamente esige un supporto probatorio inferiore a quanto necessario per una condanna penale.

Così -ad esempio- la richiesta di applicazione di pena patteggiata (cui allude la sentenza impugnata) non comporta un **accertamento invincibile di responsabilità**, ma il giudice di merito che disattenda simile **corposo elemento** deve spiegare perché ritiene l'imputato abbia ammesso una **responsabilità insussistente**, e perché il giudice penale abbia errato prestando fede a simile "confessione". Il che non è stato nel caso di specie neppure tentato.

Non solo, il giudice d'appello non ha considerato che una somma ben può entrare fra i redditi di un soggetto senza che questi la abbia mai concretamente "intascata". Se, in ipotesi, le somme sottratte alla banca siano state impiegate per tacitare complici in comportamenti illeciti, o ritardare una denuncia, esse sarebbero pur sempre state utilizzate a profitto del sig. L. e costituirebbero per lui un reddito. E quindi anche sotto questo profilo la motivazione è carente.

Il ricorso principale deve perciò essere accolto.

Il ricorso incidentale risulta assorbito.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, assorbe il ricorso incidentale, cassa la decisione impugnata e rinvia la controversia avanti ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale delle Marche, che deciderà anche per le spese.